

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - Domanda della Comunione di Utenti, rappresentata dal Sig. Valle Giovanni Battista, di subingresso nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi, in Comune di Villastellone, ad uso agricolo (Codice Utenza: TO10541 - Pratica Prov: 000577).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 465/2023 del 03/02/2023:

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di prendere atto che il Sig. Valle Giovanni Battista, residente a ...omissis..., Cod.fisc. ...omissis..., in qualità di rappresentante legale della Comunione di Utenti descritta in premessa, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta F.lli. Valle Giovanni Battista e Loren, ed è riconosciuto titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 385-347119, del 19/07/2005, riferita alla concessione preferenziale di derivazione di acqua da n. 2 pozzi, in Comune di Villastellone (TO) (Codice Utenza: TO10541 - Pratica Prov: 000577), per irrigare **5,68 ha** di terreno come di seguito descritti:

- pozzo cod. univoco TO-P-02660, Foglio n. 33, Particella n. 13 (ex 16), profondo m. 36;

- pozzo cod. univoco TO-P-02661, Foglio n. 4, Particella n. 151, profondo m. 25

2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 385-347119, del 19/07/2005 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale: in particolare la concessione è accordata in solido a tutti i soggetti che costituiscono la Comunione di Utenti e conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi;

3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, relativi ai pozzi cod. univoci TO-P-02660 e TO-P-02661, è a carico della Comunione di Utenti di cui al primo punto.

(... omissis ...)"